



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 49 del Consiglio Comunale

Oggetto: **PROVVEDIMENTO DI INDIRIZZO PER LA CONDIVISIONE DELL'AVVIO DEL PROCESSO DI FUSIONE - COMMI 4 E 9 - ARTICOLO 9 BIS - L.P. 3/2006.**

L'anno **duemilaquindici** addì **cinque** mese di **novembre** alle ore **18.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

PAGANINI BRUNO	SINDACO	Presente
BRUSEGAN FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
COSTANZI ALDO	CONSIGLIERE	Presente
GASPERINI ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
GENTILINI EMILIANO	CONSIGLIERE	Presente
GOSETTI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
PODETTI CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA GIULIANO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
ZANON RITA	CONSIGLIERE	Assente giustificata
ZANELLA MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
ANDREIS GIORGIO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
BAGGIA MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
COSTANZI TULLIO	CONSIGLIERE	Presente
CUNACCIA BARBARA	CONSIGLIERE	Presente

Assiste il Segretario comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri **BRUSEGAN FEDERICO** e **COSTANZI TULLIO**, mentre viene designato alla firma del verbale il Consigliere **VALENTINELLI CHIARA**

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI INDIRIZZO PER LA CONDIVISIONE DELL'AVVIO DEL PROCESSO DI FUSIONE - COMMI 4 E 9 - ARTICOLO 9 BIS - L.P. 3/2006.

Premesso che:

- la legge provinciale n. 3/2006, come modificata nel corso dell'autunno 2014, ha rivisto radicalmente le forme ed i termini di collaborazione tra Comuni, introducendo – con il nuovo articolo 9bis - quattro principali elementi innovativi:
 1. obbligo di gestione associata di tutte le funzioni previste dalla Tabella B, allegata alla legge e quindi con il coinvolgimento sostanzialmente di tutti gli ambiti di competenza dei Comuni;
 2. salvo le eccezioni previste dalla legge, la gestione associata deve avvenire tra i Comuni formando ambiti di almeno 5.000 abitanti;
 3. viene fissato un termine tassativo entro il quale le gestioni devono concretamente essere attivate;
 4. viene introdotto un meccanismo sanzionatorio che prevede il commissariamento del Comune inadempiente;
- gli ambiti vengono decisi con deliberazione della Giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali;
- il Comune di Malé è stato inserito – nella prima proposta avanzata dalla Provincia - nell'ambito "Bassa Val di Sole", che include anche le amministrazioni di Caldes, Cavizzana, Croviana, Malé, Rabbi e Terzolas, come da cartografia allegata;
- la Giunta provinciale ha comunicato al Presidente del Consiglio delle autonomie locali di voler approvare la deliberazione di determinazione degli ambiti il giorno 9 novembre 2015, nel rispetto del termine previsto dalla legge ("*...entro sei mesi dal turno elettorale generale per il rinnovo dei consigli comunali per l'anno 2015*" – quindi 10 novembre 2015);

rilevato che:

- il nuovo quadro istituzionale delineato dalla legge 3/2006 da un lato, una mutata sensibilità degli amministratori e della cittadinanza dall'altro, hanno portato negli ultimi mesi diversi Comuni ad affrontare con convinzione progetti di fusione;
- i risultati dei referendum tenutisi il 14 dicembre 2014 ed il 7 giugno 2015 hanno confermato la disponibilità della popolazione, oltre che di Sindaci, assessori e consiglieri comunali, a vedere nell'aggregazione tra enti un'opportunità e non una minaccia;
- dalle urne infatti è emerso come su un totale di 59 Comuni coinvolti, in 53 il referendum ha fornito esito positivo e solo in 6 casi i no hanno prevalso sui sì;

atteso che:

- le nuove amministrazioni dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, uscite dalle urne nei giorni 10 e 24 maggio u.s., si troveranno nella necessità di confrontarsi, al proprio interno, con i Comuni vicini ma anche con la popolazione, circa il futuro assetto organizzativo dell'ente, attesi i riflessi che le scelte avranno sull'erogazione dei servizi comunali;

- una delle ipotesi che potranno essere prese in considerazione è quella legata a nuovi processi di fusione che, se attivati, permettono l'applicazione dell'articolo 9 bis comma 9 della L.P. 3/2006:
*“La deliberazione di cui al comma 3 **prevede l'esonero dall'obbligo di gestione associata** ... (omissis) ... per i comuni che hanno avviato, **entro la data di approvazione della predetta deliberazione**, processi di fusione per la costituzione di un unico comune con popolazione di almeno duemila abitanti o che ha interessato tre o più comuni. Se il percorso di fusione non è approvato dalla relativa consultazione referendaria entro un anno dalla data di entrata in vigore della citata deliberazione, la Giunta provinciale individua il termine e le condizioni per l'estensione a questi comuni dell'obbligo di gestione associata, prevedendo la modificazione degli ambiti di gestione associata già costituiti. Nei casi previsti da questo comma sono fissati, ai sensi del comma 6, specifici livelli di spesa per i comuni interessati; decorsi tre anni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 3 o, ove successiva, dalla data di elezione del sindaco del nuovo comune, la Giunta provinciale verifica il raggiungimento dei livelli di spesa fissati ai sensi del comma 6 e dispone specifiche misure di razionalizzazione della spesa ai sensi del comma 7, o dispone l'estensione ai comuni dell'obbligo di gestione associata.”;*
- l'articolo 9 bis comma 4 della L.P. 3/2006 prevede che: *“La Giunta provinciale può derogare al limite demografico previsto dal comma 2, lettera a), o all'obbligo di gestione associata, ... (omissis) ... o se i comuni interessati **hanno avviato il procedimento** per la fusione.”;*

considerato inoltre che:

- il Consiglio delle autonomie locali e la Provincia hanno sottoscritto uno specifico *“PROTOCOLLO D'INTESA per la disciplina di raccordo tra la procedura di attivazione degli ambiti di gestione associata di cui all'art. 9 bis della L.P. n. 3 del 2006 e i processi di fusione”;*
- nella circolare con la quale è stato trasmesso il protocollo è stato inoltre precisato che *“che, al fine di considerare “avviato il procedimento di fusione”, ai sensi del comma 4 dell'articolo 9bis della L.P. 3/2006, **risulterà sufficiente l'adozione** – da parte dei Consigli comunali interessati – entro il termine per l'individuazione degli ambiti delle gestioni associate **di un provvedimento di indirizzo** con il quale si condivide l'obiettivo di fusione; la deliberazione formale di richiesta di indizione del referendum dovrà invece essere assunta entro l'ulteriore termine che verrà puntualmente indicato nella deliberazione della Giunta, assunta di intesa con il Consiglio delle autonomie, con il quale verranno individuati gli ambiti”;*
- con ulteriore nota di data 28 ottobre 2015 il Consiglio delle autonomie locali ha fornito ulteriori indicazioni in merito all'assunzione di tale provvedimento, in particolare evidenziando come:
 1. **il termine ultimo** per l'approvazione da parte dei Consigli comunali è fissato al giorno **8 novembre 2015**, considerato che la Giunta provinciale intende approvare la deliberazione sugli ambiti il giorno successivo;
 2. la delibera deve contenere, quale condizione minima, **l'indicazione precisa dei Comuni che hanno condiviso l'opportunità di avviare - insieme - il processo di fusione**, per poter approfondire meglio termini e condizioni di un'eventuale percorso di questo genere, non potendosi ritenere sufficienti indicazioni generiche quali, ad esempio, *“...di avviare il processo di fusione con i Comuni limitrofi...”;*

preso atto che:

- nelle scorse settimane l'Amministrazione comunale di Malé ha incontrato la disponibilità dei Comuni di Croviana e Caldes, ad approfondire un'ipotesi di fusione;
- l'eventuale assunzione, da parte del Consiglio comunale, di questo provvedimento di indirizzo non impegna l'Amministrazione in via definitiva all'avvio del processo referendario ma permette di disporre di un ulteriore periodo temporale nel corso del quale verificare, in via definitiva, l'esistenza delle condizioni per chiamare la popolazione al voto per il referendum sulla fusione.

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPR. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 12 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, quale indirizzo ai sensi del quadro normativo innanzi ricostruito, la volontà del Comune di Malé di condividere l'obiettivo della fusione con i Comuni di Croviana e Caldes.
2. Di prendere atto che il provvedimento formale di indizione del referendum verrà assunto entro l'ulteriore termine puntualmente indicato dalla Giunta provinciale.
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni indicati, nonché alla Giunta provinciale ed al Consiglio delle autonomie locali, affinché abbiano piena conoscenza di quanto determinato da questo Consiglio comunale.
4. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPR n. 1 del 1 febbraio 2005;
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

5. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;

visto l'art. 79, comma 4, del DPR n. 1 del 1 febbraio 2005;

con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 12 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

Il Consigliere delegato
F.to VALENTINELLI CHIARA

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPREg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **06.11.2015** al giorno **16.11.2015**

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPREg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, . .

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPREg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, 06.11.2015

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio
